



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Risorse Umane

Sezione Personale TA e Incarichi didattici

D.R. n. 2082 del 9.06.2015

**OGGETTO:** "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2, 3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240"

## IL RETTORE

Visto il D.P.R. 11/07/1980 n. 382 ed in particolare gli artt. 10, 13, co. 2 e 32;

Vista la legge 09/05/1989 n. 168;

Vista la legge 5/11/2005 n. 230;

Vista la legge 30/12/2010 n. 240 ed in particolare l'art.6;

Considerato che i commi 2,3 e 4 dell'art. 6 (Stato giuridico dei professori e ricercatori di ruolo) della citata legge 240/2010 prevedono l'emanazione di specifici Regolamenti di Ateneo che disciplinino criteri e modalità di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti per i professori, dei compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti per i ricercatori di ruolo nonché criteri per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso sono affidati moduli o corsi curriculari;

Visto il D.R. n. 114 del 16/01/2012 e s.m.i. con il quale è stato emanato il "Regolamento di Ateneo di applicazione dell'art. 6 commi 2,3 e 4 della legge 30/12/2010 n. 240", con decorrenza dall'a.a. 2012/2013;

Viste le deliberazioni: n. 3/2014/VIII/1 assunta dal Senato Accademico nella seduta del 17 dicembre 2014 e n. 12/2014/IV/2 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 19 dicembre 2014 in tema di esonero dall'attività didattica per professori che ricoprono particolari cariche;

Viste le deliberazioni: n. 2/2015/VII/1 assunta dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 24 febbraio 2015 e n. 6/2015/III/3 assunta dal Senato Accademico in data 16 marzo 2015 in merito agli obblighi di didattica frontale del personale docente;

Valutato ogni opportuno elemento

## DECRETA

È emanato il "Regolamento di applicazione art. 6 commi 2,3 e 4 della L. 30/12/2010 n. 240", nel testo sotto riportato.

Le modifiche di cui all'art. 2.4 (esonero dall'attività didattica) entrano in vigore dal 1° gennaio 2015.

Le modifiche di cui agli artt. 1.3 (Definizioni) e 2.2 (attività didattica frontale dei docenti) entrano in vigore dall'a.a. 2016-17.

IL RETTORE  
(Prof. Gianmaria AJAMI)



# UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Risorse Umane

## REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE ART. 6 COMMI 2, 3 E 4 DELLA LEGGE 30/12/2010, N. 240.

### ARTICOLO 1

#### Finalità, Principi e Definizioni

##### 1.1 Finalità

1.1.1. Il presente Regolamento viene emanato in attuazione dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 della Legge 30/12/2010 n. 240 e disciplina i criteri e le modalità di svolgimento dei compiti didattici e di servizio agli studenti per i professori, per i ricercatori di ruolo, per i tecnici laureati di cui al suddetto comma 4, nonché i criteri e modalità per la determinazione della retribuzione aggiuntiva dei ricercatori di ruolo ai quali, con il loro consenso, sono affidati moduli o corsi curriculari.

##### 1.2 Principi

1.2.1 In relazione alla necessità di assicurare l'offerta formativa dei corsi di studio dell'Università degli Studi di Torino, in modo da garantire "l'efficienza nell'utilizzo del personale docente" come stabilito dall'allegato A del D.M. 544/2007 e dall'allegato A del D.M. 17/2010, i professori e ricercatori devono svolgere rispettivamente compiti didattici e compiti di didattica integrativa prioritariamente presso le strutture didattiche dell'Ateneo di Torino, secondo quanto previsto dall'art. 20 del Regolamento Didattico di Ateneo.

1.2.2 Per far fronte alle esigenze didattiche in tutti i corsi di studio attivati, resta ferma la possibilità per le strutture didattiche di conferire ai professori di prima e seconda fascia, con il consenso degli interessati, nei limiti delle relative disponibilità di bilancio e secondo le modalità di seguito indicate, affidamenti anche a titolo gratuito.

##### 1.3 Definizioni

###### 1.3.1. Fino all'a.a. 2015-16

Per didattica frontale ai fini del presente Regolamento, si intendono corsi e moduli curriculari, ed ogni altra attività didattica con le eccezioni della assistenza alla ricerca connessa alle tesi di laurea, (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento) svolte nei Corsi di Studio, Scuole di Specializzazione e Dottorati di Ricerca che prevedano almeno una delle seguenti condizioni:

- . programmazione e formale attribuzione dalle Facoltà dell'incarico a un docente e definizione del numero di CFU e/o ore;
- . che il loro contenuto didattico sia parte del programma e della verifica dell'apprendimento;
- . compilazione da parte del docente di un registro delle lezioni inviato dagli uffici

Dall'a.a. 2016-17 entrano in vigore le suddette modifiche:

Per didattica frontale, ai fini del presente Regolamento, si intendono corsi e moduli curriculari ed altre analoghe attività didattiche (esercitazioni, laboratori, escursioni a scopo didattico, seminari ufficiali, corsi di recupero e/o allineamento, comunque esclusa l'assistenza alla ricerca connessa alle tesi di laurea). Le attività di didattica frontale (anche ripetute nella stessa forma a gruppi di studenti diversi) sono considerate ai fini degli obblighi didattici di cui all'art. 2 comma 2 se svolte nei Corsi di Studio, nei corsi di TFA e assimilati, nelle Scuole di Specializzazione e nei Dottorati di Ricerca, purché inserite formalmente nella programmazione didattica del dipartimento.





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

### Direzione Risorse Umane

1.3.2 Per didattica integrativa si intende ogni attività volta ad integrare i corsi e moduli curricolari dell'offerta formativa delle strutture didattiche come il ricevimento studenti, la partecipazione alle commissioni di esami di profitto e di laurea, l'assistenza agli studenti per la ricerca inerente l'elaborazione delle tesi di laurea e la partecipazione alla sperimentazione di nuove modalità di insegnamento e a connesse attività tutoriali che non si realizzino durante le ore di didattica curricolare. Sono inoltre incluse nell'attività didattica integrativa le attività di organizzazione, coordinamento e svolgimento di seminari, dottorati, esercitazioni extra-curricolari e l'assistenza ai corsi di laboratorio.

### ARTICOLO 2

**Compiti didattici e di servizio agli studenti dei professori (art. 6 comma 2 L. 240/10; artt. 10 e 13 c. 2 D.P.R. 382/80)**

2.1 I professori svolgono ogni anno compiti didattici e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica, per non meno di 350 ore in regime di tempo pieno e di 250 ore in regime di tempo definito, secondo quanto stabilito dall'articolo 6, comma 2, L. 240/2010. Sono inoltre tenuti ad assicurare il loro impegno per la partecipazione agli organi collegiali e di governo dell'Ateneo.

2.2 Nell'ambito dell'impegno orario di cui al punto precedente, i professori devono svolgere nell'anno accademico attività di didattica frontale per un numero di ore compreso tra 90 e 120, secondo quanto stabilito dal Consiglio di Dipartimento competente. L'attività didattica frontale può essere svolta anche presso altre strutture didattiche dell'Università degli Studi di Torino.

Dall'a.a. 2016-17 l'impegno orario per attività didattica frontale dei docenti, di cui all'art. 2.2 è definito in non meno di 120 ore sia per i professori a tempo pieno che per quelli a tempo definito.

2.3 La ripartizione delle attività dei professori e l'eventuale richiesta di assumere un impegno didattico superiore a quello di cui all'articolo 2, punto 2.2 sono determinate d'intesa tra le strutture didattiche di Ateneo competenti e con il consenso del professore interessato, nel rispetto di quanto stabilito dagli articoli 18 e 20 del Regolamento Didattico di Ateneo -Norme Comuni.

2.4 I professori che ricoprano la carica di rettore, pro-rettore, direttore di dipartimento, componente del CUN, i Presidenti di Commissione del Senato Accademico e del Consiglio di Amministrazione hanno facoltà di chiedere una parziale esenzione dall'esercizio dell'attività didattica frontale. La decisione circa l'esenzione di cui trattasi è concessa con decreto ministeriale per il Rettore e il Prorettore, per quanto riguarda gli altri casi è concessa dal Rettore, fino ad un massimo del 50% delle ore di didattica frontale. In via del tutto eccezionale, può essere chiesta esenzione da parte dei titolari di incarichi istituzionali di ateneo a carattere continuativo. In quest'ultimo caso l'eventuale esenzione è concessa dal Rettore, sentito il Senato Accademico e il Consiglio di Amministrazione.



## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Risorse Umane

### ARTICOLO 3

**Compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti dei ricercatori (art. 6 commi 3 e 4 L. 240/10; art. 32 D.P.R. 382/80)**

3.1 I ricercatori di ruolo svolgono ogni anno compiti di didattica integrativa e di servizio agli studenti, inclusi l'orientamento e il tutorato, nonché attività di verifica fino ad un massimo di 350 ore in regime di tempo pieno e di 200 ore in regime di tempo definito.

3.2 Nell'ambito dell'impegno orario di cui al punto precedente, ciascun Dipartimento definisce, su proposta delle strutture didattiche competenti e sentito l'interessato, le modalità di svolgimento dell'attività di ciascun ricercatore.

### ARTICOLO 4

#### **Programmazione dell'attività didattica e copertura degli insegnamenti**

4.1 I Dipartimenti, in sede di programmazione delle attività didattiche per l'anno accademico successivo, procedono all'attribuzione dei compiti didattici ai professori e ai ricercatori di ruolo interni all'Università con le modalità indicate nei commi successivi, in accordo col Dipartimento di appartenenza, qualora si attribuiscono compiti didattici a docenti appartenenti ad altro Dipartimento.

4.2 Nella copertura degli insegnamenti i Dipartimenti dovranno attenersi alle seguenti priorità:

- a) professori di ruolo dell' Ateneo inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento (o in settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento competente) e con il consenso del Dipartimento di appartenenza qualora l'attività didattica sia svolta presso altra struttura didattica; le attività didattiche indispensabili ai fini di garantire l'offerta formativa devono essere prioritariamente ricoperte da professori di I e II fascia;
- b) ricercatori a tempo determinato qualora tutti i professori dell' Ateneo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare (o settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento competente) abbiano già esaurito il loro impegno didattico e non intendano svolgere tali corsi in eccesso rispetto al loro monte ore obbligatorio;
- c) ricercatori di ruolo, qualora tutti i professori dell'Ateneo appartenenti allo stesso settore scientifico-disciplinare (o settore dichiarato affine dal Consiglio di Dipartimento competente) abbiano già esaurito il loro impegno didattico e non intendano svolgere tali corsi in eccesso rispetto al loro monte ore obbligatorio;
- d) professori o ricercatori appartenenti ad altri Atenei statali inquadrati nello stesso settore scientifico-disciplinare dell'insegnamento (o in settore dichiarato affine dal consiglio della struttura didattica competente), previo esperimento di procedura di valutazione comparativa
- e) professori a contratto, di cui all'art. 23, comma 2, della L. 240/2010, qualora i professori dell' Ateneo abbiano già esaurito il loro impegno didattico e non siano disponibili a svolgere ulteriori corsi in eccesso rispetto al loro monte ore obbligatorio, oppure per far fronte a specifiche esigenze didattiche con soggetti in possesso di specifici requisiti scientifici e professionali.





## UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO

Direzione Risorse Umane

### ARTICOLO 5

#### **Incarichi di insegnamento affidati ai Ricercatori e loro retribuzione**

5.1 Ai ricercatori di ruolo possono essere attribuiti moduli o corsi curriculari, con il loro consenso scritto, fermo restando il loro trattamento giuridico ed economico.

5.2 Per l'anno accademico in cui essi svolgono tali corsi o moduli è attribuito loro il titolo di *professore aggregato*.

5.3 L'ammontare del compenso è stabilito ogni anno dal Consiglio di Amministrazione, tenendo conto delle disponibilità di bilancio e delle esigenze dei singoli Dipartimenti, fermo restando che ciascun Dipartimento potrà chiedere all'Ateneo le risorse per pagare corsi affidati a ricercatori solo previo rispetto delle priorità di cui all'articolo 4.2, nell'ambito del budget complessivo stanziato dal Consiglio di Amministrazione.

5.4 Per l'attività didattica svolta in sedi decentrate, che prevedono finanziamenti da parte di enti esterni, si richiamano i trattamenti di miglior favore previsti dalle specifiche convenzioni.